SEDE NAZIONALE
Via T. Calzecchi Onesti, 3 – 00146 ROMA
Cod. Fisc. 97010260582

CONFAP
CONFEDERAZIONE NAZIONALE FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Tel. e fax 06.559.37.61
www.confap.it - e-mail: info@confap.it

Roma, 07 aprile 2014

Prot. 013/2014 A1
Invio per e-mail

**Ai Presidenti degli Enti soci CONFAP**
**Ai Referenti Regionali CONFAP**
**Ai Direttori dei CFP**
**Ai Consiglieri nazionali CONFAP**

**LORO SEDI**

**Oggetto: Obbligo di certificato penale per chi opera con minori – prime indicazioni del Ministero di Giustizia**

Come avrete saputo dai mezzi di stampa dal 6 aprile 2014 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 39 del 4 marzo 2014 (G.U. n. 68 del 22 marzo 2014) in attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Il Decreto prevede che bisognerà chiedere il certificato penale del casellario giudiziale per ogni nuovo assunto adibito ad attività professionali con minori.

Il Ministero della Giustizia il 3 aprile ha emanato una circolare con le prime istruzioni ai Tribunali affinché sappiano come comportarsi di fronte alle richieste che perverranno (Circolare n. 3 del 3 aprile 2014 corredata di nuovo modello del casellario giudiziale – in allegato).

Successivamente il Ministero della Giustizia ha pubblicato n. 2 note di chiarimento relative alla materia ( vedi allegati)

Il Ministero del Lavoro, interpellato da varie associazioni , ha confermato che è in preparazione una prima circolare applicativa i cui principi sarebbero:

- Il nuovo obbligo scatta **solo sulle nuove assunzioni**, non c'è nessuna retroattività normativa;
- è il datore di lavoro che richiede il certificato;
- le attività soggette a quest'obbligo **sono solo quelle dirette e continuative con i minori,** non incidentali e/o parziali e/o miste.

Nel frattempo dalla Circolare della Giustizia, apprendiamo che nel rispetto della normativa sulla privacy a tutela del soggetto interessato, gli uffici preposti stanno operando sul sistema informatico per fornire al datore di lavoro un certificato che contenga però le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente indicati dall'art. 25-bis.
Ciò al fine di non recare nessun pregiudizio al neo lavoratore, né di pregiudicare – in nessun modo – la successiva assunzione per altre tipologie di reato.
Nelle more, il datore di lavoro potrà fare richiesta dimostrando di aver acquisito il consenso dell'interessato.
Questo, ferma restando la possibilità che il datore di lavoro chieda un certificato completo al neo assunto.

Cordiali saluti.

Il Presidente nazionale
Flavio Venturi

Allegati:
Circolare 3 aprile 2014 + modello 3BIS Casellario Giudiziario
n. 2 note di chiarimento del Ministero della Giustizia.
Modello di autocertificazione